



ALESSANDRO VALERIO

AVVOCATO
Patrocinante in Cassazione
Ordine Forense di Velletri

Viale della Repubblica, 37 int. 5
00047 S. Maria delle Mole (RM)

Tel. 06.93547524

alessandrovalerio@avvocatiassociati.org
P.E.C. alessandro.valerio@oav.legalmail.it

La composizione della crisi da sovraindebitamento

Le nuove sfide della giustizia
alternativa

Criticità della l. 3/2012:

In questi anni di prima applicazione, nell'attività di un Organismo della Crisi di Sovraindebitamento abbiamo rilevato

criticità ricorrenti
difficoltà di applicazione

- Procedura unica per piccoli imprenditori e debitori “privati”
- Il sovraindebitamento implica una descrizione del patrimonio statica che mal si concilia con la “dinamicità” del patrimonio dell'imprenditore commerciale, seppur piccolo.
- Reticenza a conclamare la situazione di sovraindebitamento da parte del soggetto privato non fallibile
- Nessuno stimolo per gli istituti di credito ad aderire alla procedura: con imprenditore potenzialmente fallibile c'è rischio di revocatoria fallimentare e interesse a conservare valori aziendali.
- Mancanza di una fase «negoziale» precedente all'approccio. Il controllo giudiziario finale quale unico epilogo non si concilia con una possibilità di soluzione concordata in una prima fase di incarico del gestore.

Aspetti da potenziare

- La composizione della crisi conduce all'esdebitamento e alla conseguente ripresa; risparmio di costi e mediazione istituzionale nel rapporto tra debitore e creditore; ma malgrado analisi attente ed approfondite degli indici aziendali è ancora difficile individuare risorse capaci di sostenere questo sforzo.
- Innegabili ricadute positive sia di natura sociale che economica.
- Trasparenza assoluta della gestione del debito. In quest'ottica l'accesso veloce ed agile alle banche dati rappresenta un aspetto da potenziare sia per l'accesso che per la verifica delle soluzioni possibili
- **Analisi del cram down molto utile** per decongestionare il sistema delle esecuzioni civili



LA FALCIDIA dei CREDITI IVA e delle RITENUTE

- Da valutare l'aspetto dei crediti fiscali e tributari.
- Questa componente dell'esposizione debitoria non è MARGINALE nel sovraindebitamento e condiziona ENORMEMENTE l'accesso al piano e alla sua applicazione efficace ai fini di una esdebitazione.
- Il c.d. accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dalla legge 3/2012 deve organizzarsi su di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei.
- L'articolo 7 comma 3 prevede con disposizione CHIARA che non è assoggettabile ad un accordo remissorio il credito IVA e quello per le ritenute; per queste categorie sono previste solo dilazioni di pagamento.
- In via interpretativa la disposizione riguarda la procedura per l'accordo di ristrutturazione e non il consumatore.

LA FALCIDIABILITA' DELL'IVA NELLA GIURISPRUDENZA

- Fino al 2016, a fronte del chiaro disposto di legge, non era prevedibile inserire questi crediti fiscali nei piani di composizione ai fini remissori.
- **La soddisfazione integrale dell'IVA e le RITENUTE erano una parte del debito da considerare necessariamente come condizione della proponibilità di un accordo.**
- Incidenza ENORME DI QUESTA componente del debito.
- Nel 2016 è intervenuta **la Corte di Giustizia UE con la decisione del 7/4/2016** ed ha invece affermato la possibilità di stralciare il recupero di queste risorse in presenza di determinate condizioni



CONDIZIONI UE PER LA FALCIDIA

Se un professionista abilitato
ATTESTA che l'intero credito
IVA non è recuperabile

E' possibile – legittimo
recuperare quanto possibile
nella misura equivalente
all'importo prevedibile come
ottenibile in una procedura
concorsuale od esecutiva

Questa procedura è
condizionata al controllo
giudiziario da parte dello
Stato membro.

GIURISPRUDENZA
e NORMATIVA
SUCCESSIVA ALLA
DECISIONE DELLA
CORTE DI
GIUSTIZIA

Le prime sentenze applicative della decisione UE hanno trovato applicazione con riferimento solo e soltanto alla previsione dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare

Il tenore letterale dell'articolo 7 della L. 3/2012 ha escluso una interpretazione estensiva per quanto ANALOGICA

Questa interpretazione restrittiva ha ridotto in modo importante la percorribilità di piani di composizione in presenza di debiti fiscali condizionanti la finanza di un accordo di ristrutturazione dei debiti

L'APPRODO FINALE

- Vi sono state alcune pronunce che hanno riconosciuto l'interpretazione analogica dell'articolo 7 alla luce dell'abrogazione implicita conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 182 bis e ter della L.F.; ma la prassi in diversi Tribunali era incoerente
- Con l'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Udine si è evidenziata la contrarietà all'articolo 3 della disposizione dell'articolo 7 della Legge 3/2012 e si è affermata l'estensione alla Crisi di Sovraindebitamento della falcidia IVA
- Non vi è una ratio chiara all'esclusione del principio posto dalla Corte Europea che è applicabile **TOTALMENTE** alla procedura della Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
 - È previsto un professionista che verifica la condizione di dissesto effettivo
 - Si prevede il recupero di quanto effettivamente disponibile
 - Sussiste il controllo giudiziario

LA SENTENZA n. 245 del 29 novembre 2019 della CORTE COSTITUZIONALE



La Corte Costituzionale, nella propria sentenza, sottolinea poi come, "**le nuove disposizioni sul sovraindebitamento, contenute nel nuovo codice della crisi d'impresa, prevedono il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati** e tra questi anche quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia e ciò sempre che la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria, in termini non diversi da quanto previsto dall'attuale disciplina del concordato preventivo relativa alla falcidia dei crediti privilegiati".

Dunque, il sovraindebitamento, al pari del concordato preventivo, costituisce una delle vie attraverso il quale lo Stato intende perseguire l'obiettivo della piena riscossione del tributo.




La Corte ha quindi ritenuto fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Udine fondate con riferimento all'art. 3 della [Costituzione e, con riferimento all'art. 97](#) della Costituzione, ha sottolineato come "la possibilità di prospettare un pagamento anche parziale dell'obbligazione tributaria, pur se assistita da prelazione, a fronte della grave situazione debitoria del proponente, non adeguatamente supportata da un patrimonio tale da assicurare l'effettività della riscossione anche coattiva della relativa pretesa, **garantisce il male minore, sia per il privato debitore sia per l'amministrazione finanziaria**".



La sentenza in rassegna rappresenta una boccata di ossigeno per i soggetti non fallibili (piccole e medie imprese e professionisti) che d'ora in poi potranno proporre un accordo con i propri creditori che preveda, a determinate condizioni, anche la falcidia dell'IVA.

E LE RITENUTE ?

- L'intervento della Corte Costituzionale ora chiude definitivamente questo capitolo dichiarando incostituzionali le parole "all'imposta sul valore aggiunto" presenti nell'art 7 co. 1 terzo periodo [L 27/01/2012 n 3](#).
- L'auspicio è che l'Agenzia delle Entrate **spontaneamente rinunci** ad aggrapparsi al sottile distinguo esistente in ordine al trattamento del credito IVA (la cui infalciabilità è dichiarata incostituzionale) e del credito per Ritenute (**su cui la Corte Costituzionale non ha avuto modo di esprimersi per limiti oggettivi della domanda**)
- Questa scelta produrrebbe l'effetto di incrementare finalmente l'utilizzo nella procedura di sovraindebitamento con ricadute positive anche per l'Agenzia delle Entrate

A stylized sun graphic on the left side of the slide. It consists of a solid yellow circle at the bottom left, with several short, thick yellow dashes of varying lengths radiating from its top edge, suggesting rays of light. The background is a solid orange color.

Incidenza dei requisiti di
meritevolezza per
l'accesso alla composizione
della crisi:
prospettive evolutive del
piano del consumatore

«il cram down» nel controllo giudiziario

- CONVENIENZA RISPETTO L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA : la presenza di patrimonio immobiliare, di poca liquidata prevedibile, in casi di esposizioni consistenti rende oggettivamente sconveniente l'approdo della procedura
- MERITEVOLEZZA: indebitamento NON COLPOSO
- GIUDIZIO DISCREZIONALE



Quando l'assunzione di un debito complessivo è considerato «colpevole»

Tribunale S. Maria Capua a Vetere Sezione III 14.02.2017

Stabilisce che è colpevole

«quando l'assunzione di debito complessivo è SUPERIORE alla metà del reddito complessivo astrattamente prevedibile»

- Giudizio prognostico effettuato ex post sulla situazione valutata ex ante.
- Elemento soggettivo : ragionevole prospettiva di adempiere.

Alcuni esempi di
NON
MERITEVOLEZZA

- **Il padre che ha prestato fideiussioni per mutui dei figli per un importo complessivo SPROPORZIONATO rispetto le proprie sostanze e fonti di reddito**
- **Rate per credito al consumo erogato da società finanziarie per un valore complessivo pari all'85 % del reddito**
- **Acquisto di tre immobili tramite credito fondiario sul presupposto dell'autofinanziamento mediante locazione degli stessi; senza previsione di potenziale insolvenza dei locatari**

Nel nuovo Codice della Crisi di Impresa

- Per l'accesso al concordato minore è prevista

LA COLPA GRAVE

- Principio orientativo più efficace

